



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito, Fondazione CNI), con sede legale in Roma Via XX settembre, 5, rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano domiciliato per la carica presso la sede legale

E

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, (di seguito denominata Fondazione Lavoro), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 autorizzazione ministeriale n° 19009/2007, rappresentata dal Presidente, dott. Mauro Capitanio, domiciliato per la carica presso la sede legale.

PREMESSO CHE

- la Fondazione CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere, al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera, ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento;
- la Fondazione CNI dispone di una piattaforma denominata "WorkING", a supporto dei propri iscritti per facilitare la ricerca di nuove e qualitativamente migliori opportunità di lavoro;
- la Fondazione Lavoro, costituita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è soggetto autorizzato con provvedimento ministeriale n. 19009 del 23 luglio 2007 all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro ed è iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro;
- la Fondazione Lavoro eroga servizi in ambito di ricerca e selezione del personale, politiche attive volte a favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, tirocini formativi (extracurricolari) e formazione finanziata;
- la Fondazione Lavoro è presente su tutto il territorio con circa 2000 punti operativi dislocati capillarmente in tutte le regioni italiane, gestiti da Consulenti del lavoro (professionisti preparati e specializzati nelle tematiche del mondo del lavoro) che all'interno dei propri studi possono quindi svolgere attività di ricerca, selezione e ricollocazione professionale.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", all'articolo 10 prevede che i Centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo con l'obiettivo di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornire le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornire informazioni in materia di avvio di attività autonome e trasformazioni, per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relativamente alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

ART. 1 (Oggetto del protocollo di intesa)

1.1 Oggetto del protocollo d'intesa (di seguito, protocollo) è un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione mirata alla realizzazione di uno "sportello lavoro" rivolto agli ingegneri iscritti all'Ordine che abbia quale obiettivo prioritario la creazione di occupazione di qualità.

1.2 L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel mercato del lavoro.

ART. 2 (Ambiti di intervento)

2.1 Ai fini degli obiettivi di cui all'art. 1, sono previsti gli ambiti di intervento di seguito descritti le cui prassi saranno definite in modo condiviso:

- a) miglioramento del servizio di pubblicazione degli annunci per la ricerca di nuove opportunità di lavoro, attualmente già disponibile nella piattaforma WorkING, attraverso lo sviluppo di procedure e strumenti di controllo che possano incrementare i livelli qualitativi, di efficacia ed efficienza, del servizio stesso;
- b) organizzazione di un servizio di selezione, con il coinvolgimento delle sedi operative di Fondazione Lavoro presenti sul territorio, mirato ad accompagnare l'utenza nella fase di promozione del profilo professionale, pre-selezione dei candidati e di valutazione delle competenze tecnico-professionali, ai fini dell'incontro domanda/offerta e dell'effettivo inserimento occupazionale;
- c) attività di orientamento e consulenza in materia di avvio di attività autonome anche attraverso l'accesso al credito, misure di politica attiva rivolte a specifici target promosse a livello nazionale e locale, opportunità di accesso ad agevolazioni pubbliche ed in particolare ai fondi comunitari;
- d) realizzazione di specifici interventi in territori che prevedano particolari finanziamenti per attività di formazione ed inserimento anche di professionisti nel mercato del lavoro;
- e) realizzazione di attività congiunte di promozione e valorizzazione del presente protocollo di intesa, anche attraverso convegni, seminari e momenti formativi specifici;
- f) valorizzazione delle attività di formazione per i professionisti attraverso i fondi interprofessionali.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

3.1 Nell'ambito del presente protocollo, le parti si impegnano a collaborare ai fini della definizione e realizzazione degli interventi correlati al conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.

3.2 In particolare, Fondazione CNI si impegna a:

- a) fare da tramite nella gestione delle relazioni con gli Ordini provinciali relativamente al ruolo dagli stessi coperto nella gestione della piattaforma "WorkING";
- b) favorire la collaborazione con gli Ordini provinciali al fine di individuare esperti per la valutazione delle competenze tecnico-professionali nella fase di finalizzazione del servizio di ricerca e selezione del personale, di cui all'art. 2.1, lett. b).

3.3 Fondazione Lavoro si impegna a:

- a) assicurare adeguate modalità di raccordo con la Fondazione CNI e gli ordini provinciali a vario titolo coinvolti negli ambiti di intervento oggetto del presente protocollo;
- b) sviluppare procedure e strumenti di controllo mirati ad incrementare i livelli qualitativi, di efficacia ed efficienza, del servizio di pubblicazione degli annunci per la ricerca di nuove opportunità di lavoro;
- c) svolgere attività di orientamento e consulenza in materia di avvio di attività autonome anche attraverso l'accesso al credito, misure di politica attiva rivolte a specifici target promosse a livello nazionale e locale, opportunità di accesso ad agevolazioni pubbliche ed in particolare ai fondi comunitari.

Art. 4 (Altri servizi specialistici)

4.1 Nell'ambito del presente protocollo di intesa potranno essere attivati, da entrambe le parti, ulteriori servizi specialistici in ragione degli ambiti e delle opportunità di ulteriore collaborazione che potrebbero sorgere in fase di attuazione dell'accordo.

4.2 Le modalità di attivazione e di attuazione di eventuali servizi specialistici sono definite di comune accordo dalle due parti.

Art. 5 (Modalità operative)

5.1 Al fine di dare seguito al presente protocollo, le parti concordano di costituire una Commissione composta da 3 (tre) membri per ciascun firmatario.

5.2 Le modalità operative sono individuate di comune accordo attraverso la definizione della programmazione esecutiva delle attività.

Art. 6 (Durata)

6.1 Il presente accordo ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Esso si intenderà rinnovato mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 (Recesso)

7.1 Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività oggetto del protocollo stesso non possa essere continuata o portata a termine.

Art. 8 (Modifiche)


8.1 Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

Art. 9 (Norme finali)

9.1 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente protocollo la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti. Ove ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Roma, 17 gennaio 2018

Per la Fondazione del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
Il Presidente
Ing. Armando Zambrano



Per la Fondazione Consulenti per il Lavoro

Il Presidente
Dott. Mauro Capitanio

